



N. del Reg. 2024/4

## Comune di Sassari

### Deliberazione della Giunta Comunale

<b>OGGETTO</b>	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - 25 FEBBRAIO 2024 - DISCIPLINA PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PIAZZE PUBBLICHE E LOCALI PER COMIZI O MANIFESTAZIONI ELETTORALI SUL TERRITORIO COMUNALE.
----------------	--

L'anno duemilaventiquattro, addì sedici del mese di gennaio, in questo Comune, nella sala delle adunanze, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** nelle persone dei Signori Assessori:

	Pre	Ass		Pre	Ass
Arru Rosanna	X	-	Sardara Carlo Andrea	X	-
Corda Maria Alessandra	X	-	Sassu Antonio	X	-
Lucchi Clemente Nicola	X	-	Useri Laura	X	-
Masala Maria Francesca	X	-			
Meazza Gianfranco	X	-			
Mulas Gabriele	X	-			

Assume la Presidenza il Sindaco: Prof. Gian Vittorio Campus  
con la partecipazione del Segretario generale: Dott. Antonino Puledda

### LA GIUNTA

Vista la proposta N. 2024/439 in data 16/01/2024 di cui all'oggetto, presentata dal Sindaco

**PREMESSO** che con Decreto del Presidente della Regione del 14/12/2023 n. 70, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 11/01/2024, sono stati convocati per il giorno di domenica 25 Febbraio 2024 i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna;

**RICHIAMATI:**

- lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna;
- la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, “Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna”;
- la legge regionale Sardegna 26 luglio 2013, n. 16 e ss.mm.ii., “Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio Regionale)”;
- la legge regionale Sardegna 6 marzo 1979, n. 7 e ss.mm.ii., “Norme per l'elezione del Consiglio Regionale della Sardegna”;
- la legge n. 212 del 4/4/1956 e ss.mm.ii. “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
- la legge n. 130 del 24/4/1975 e ss.mm.ii. “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni, politiche, regionali, provinciali e comunali”;
- la legge n. 515 del 10/12/1993 e ss.mm.ii. “Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”;
- l'art. 3 comma 67 della L. n. 549 del 28/12/1995 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. n. 543 del 10/01/2024 della Direzione Generale della Presidenza - Servizio Statistica regionale elettorale della Regione Autonoma della Sardegna recante: “Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna – 25 FEBBRAIO 2024 - propaganda elettorale e comunicazione politica”;

**RICORDATI**, in particolare:

- l'art. 19, comma 1 della citata L. 515/1993 a tenore del quale: “*A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti*”;
- l'art. 7 della prefata L. n. 130/1975 secondo cui: “*Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili e' consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti...*”;
- l'art. 6 della ripetuta L. n. 212/1956 ove è così disposto: “*Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto*”;

*al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile...”;*

**PRESO ATTO** che a cura dei Comuni, per le consultazioni in discorso, dovrà essere definito un calendario dei comizi o delle riunioni di propaganda elettorale nelle principali vie, piazze e locali, tenendo conto delle richieste presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale;

**AVUTO RIGUARDO** alle proprie deliberazioni:

- n. 154/2022 inerente “REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE - 12.06.2022. DISCIPLINA PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PIAZZE PUBBLICHE E LOCALI PER COMIZI O MANIFESTAZIONI ELETTORALI SUL TERRITORIO COMUNALE”;

- n. 283/2022 afferente “ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DISCIPLINA PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PIAZZE PUBBLICHE E LOCALI PER COMIZI O MANIFESTAZIONI ELETTORALI SUL TERRITORIO COMUNALE”;

**RITENUTO** necessario, anche per la consultazione elettorale in oggetto definire le modalità per regolare lo svolgimento della propaganda elettorale per assegnazione spazi sul territorio comunale (banchetti, gazebo, dibattiti e comizi);

**ATTESA** la necessità di provvedere all'individuazione degli spazi predetti e delle relative fasce orarie come da prospetto allegato *sub* A al presente atto, per farne parte integrante e dei relativi moduli di domanda;

**ATTESTATO** che la competenza a provvedere in materia è propria della Giunta Comunale, in analogia con quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della citata Legge n. 212/1956;

**RAMMEMORATI** gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica;
- l'attestazione del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla non rilevanza contabile;

**RIFERITO** che sulla stessa proposta,oltre al coordinamento testuale, è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario Generale;

**UDITA** la relazione illustrativa a cura del Sig. Sindaco, coadiuvato dal Segretario Generale;

**VISTI:**

- il Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il vigente Statuto comunale;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

**RAVVISATA** l'opportunità e la ragionevolezza, in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli Uffici, di procedere alla approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;

con voti unanimi, legalmente espressi

**D E L I B E R A**

1. Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui integralmente trasposte;
2. Di definire, per l'effetto, le modalità per regolare lo svolgimento della propaganda elettorale per assegnazione di locali e spazi esterni per incontri, comizi e manifestazioni varie nei quali, nel rispetto della normativa in vigore, possono essere tenuti i comizi o le manifestazioni elettorali per le consultazioni in oggetto (banchetti, gazebo, dibattiti e comizi);
3. Di individuare al riguardo gli spazi e le fasce orarie da destinare all'assegnazione in commento secondo i contenuti dell'allegato *sub A* quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
4. Di stabilire per tutto quanto non previsto in questo deliberato, il rinvio dinamico alle disposizioni di legge richiamate nel preambolo e alle eventuali successive comunicazioni impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna e dall'Ufficio Territoriale del Governo\_Prefettura di Sassari;
5. Di dichiarare, infine, con successiva e parimenti unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.vo n.267/2000 e ss.mm. e ii. riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione sarà affissa in pubblicazione nell'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sassari ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 125 del citato d.lgs.vo. 267/2000, sarà trasmessa ai Sigg. Capigruppo Consiliari comunicazione della sua adozione, unitamente al relativo testo.

IL SEGRETARIO GENERALE

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.  
Il documento originale è conservato negli Archivi Informatici del Comune di Sassari ai sensi dell'art. 43 dello stesso Decreto.